



REGOLAMENTO PER LA RIDETERMINAZIONE IN RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (Approvato con determinazione n. 2/2018 del 22 marzo 2018)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina la rideterminazione in riduzione del canone di locazione così come previsto dal comma 7, dell'art. 17 del D.P.Reg. 0208/Pres del 26.10.2016.

1.2 Il canone di locazione di edilizia sovvenzionata è determinato dalle Ater sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'assegnatario, del suo nucleo familiare e di eventuali ospiti non compresi nel nucleo familiare (per quest'ultimi computato in quota proporzionale ai medesimi rispetto all'intero numero delle persone che hanno concorso alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) degli ospiti stessi) e in misura percentuale rispetto al canone oggettivo. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) preso in considerazione dovrà essere valido:

- al 31 dicembre dell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni per gli assegnatari in essere;
- alla data dell'assegnazione per i nuovi assegnatari;
- alla data di regolarizzazione per gli assegnatari che non hanno provveduto a comunicare i dati nell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni.

Art. 2 – Requisiti per la rideterminazione in riduzione del canone di locazione

2.1 Nel caso in cui nel biennio di applicazione dei canoni l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per condizione sopravvenuta, presenti una diminuzione non inferiore al 25 (venticinque) per cento rispetto a quello utilizzato per il calcolo del canone, l'assegnatario può presentare istanza per richiedere la rideterminazione in riduzione del canone.

Art. 3 – Modalità presentazione istanza di riduzione del canone

3.1 L'assegnatario che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento può presentare, in ogni momento, istanza su apposito modulo scaricabile dal sito Internet o ritirabile presso l'ufficio Inquilinato.

3.2 L'assegnatario deve produrre, in alternativa, l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) "Ordinario" oppure "Corrente" valido alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 4 – Rideterminazioni in riduzione definitive e provvisorie del canone

4.1 Le rideterminazioni in riduzione del canone hanno valore temporaneo e vengono concesse provvisoriamente, per periodi non superiori al semestre solare od anno solare, in presenza di variazioni in diminuzione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ORDINARIO o CORRENTE.

4.2 Le rideterminazioni in riduzione del canone possono essere concesse in modo definitivo, quindi fino alla conclusione del biennio di vigenza dello stesso, quando siano prodotte da variazione in diminuzione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ORDINARIO, nella misura percentuale prevista dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento.

4.3 L'Ater si riserva, in sede di istruttoria, la facoltà di considerare la rideterminazione in riduzione del canone in via definitiva o provvisoria.



4.4 In caso di temporanea rideterminazione in riduzione del canone l'assegnatario deve presentare istanza di rinnovo, scaricabile dal sito Internet o ritirabile presso l'ufficio Inquilinato, alle scadenze indicate e deve produrre l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) aggiornato; in difetto verrà ripristinato il canone iniziale.

4.5 L'Ater si riserva di effettuare le verifiche del caso e di ripristinare d'ufficio il canone originario qualora accerti la perdita dei requisiti per la riduzione del canone.

Art. 5 – Decorrenza della riduzione

5.1 La riduzione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta; eventuali ritardi nella richiesta di rideterminazione in riduzione del canone di norma non avranno in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 6 – Istruttoria delle istanze e provvedimenti

6.1 Le istanze di rideterminazione in riduzione del canone e gli eventuali rinnovi, previa istruttoria da parte dell'unità operativa competente, vengono evase con atto che ne definisce la decorrenza, la durata e le eventuali scadenze per il rinnovo dell'istanza.

Art. 7 – Rideterminazione del canone di locazione nei confronti degli assegnatari che non hanno comunicato l'indicatore ISEE.

7.1 In caso di presentazione tardiva dell'indicatore ISEE (previsto dal comma 3, dell'art. 17 del D.P.Reg. 0208/Pres del 26.10.2016), il canone di locazione viene rideterminato sulla base di quest'ultimo a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione di tale indicatore.

7.2 E' data possibilità alle Ater di retrodatare la decorrenza del canone, come sopra rideterminato, fino all'inizio del biennio di applicazione del canone, nei confronti degli assegnatari che oggettivamente risultino assistiti dalle competenti strutture pubbliche per stati di disagio fisico, psichico, sociale, economico.

Art. 8 – Casi di esclusione

8.1 Non possono essere prese in considerazione le istanze di rideterminazione in diminuzione del canone presentate da utenti nei confronti dei quali sia stato emesso il decreto di revoca dell'assegnazione di cui all'art. 16 del Regolamento del D.P.Reg. 0208/Pres del 26.10.2016.

8.2 E' facoltà dell'Ater non accogliere le domande di rideterminazione in diminuzione del canone presentate da assegnatari che abitano in alloggi il cui numero dei vani, esclusa la cucina e gli accessori, risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno e che non abbiano presentato domanda di cambio con altro alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare.

Art. 9 - Entrata in vigore

9.1 Il presente regolamento si applica dal Piano Finanziario 1.1.2018-31.12.2019 ed abroga e sostituisce qualsiasi precedente regolamento e/o deliberazioni in materia di riduzioni del canone.

Rev. 1 del 22/03/2018